



Send. 107/2024
R.G.P. 6159/2024
L.C. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. **122-1/2024** R.G.P.U. promosso da:

GRENKE LOCAZIONE S.R.L. (C.F. 13187000156), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Majocchi e Matteo Molinari;

- ricorrente-

nei confronti di:

DEBUT S.R.L. in liquidazione (C.F. 03760780134), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Como (CO), via Fratelli Rosselli n. 12;

- resistente- non costituita-

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della Debut s.r.l. in liquidazione. Non è stato possibile notificare alla debitrice il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti a mezzo PEC a cura della cancelleria. I predetti atti, pertanto, sono stati notificati ai sensi dell'art. 40, co. 8 CCII, mediante deposito, presso la casa comunale di Como in data 2.10.2024, stante

l'esito negativo della notificazione tentata presso la sede legale dell'impresa, sita nel predetto Comune, alla via Fratelli Rosselli n. 12 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 18.10.2024). La società debitrice non si è costituita e, all'udienza del 21.10.2024, il procuratore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata, mentre nessuno è comparso per la resistente.

Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, occorre osservare, quindi, che sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa, coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Como

Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito pari a circa 78.679,60 euro, derivante dai contratti di noleggio di beni mobili (contratti n. 19300789 e n. 19301316, cfr. doc. n. 2), con i quali, a fronte del pagamento di un canone fisso periodico, la società debitrice ha ottenuto la disponibilità di alcuni beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, senza acquisirne la proprietà. In particolare, la ricorrente ha provato di avere acquistato i beni oggetto del predetto contratto dal fornitore, al prezzo di 73.242,7 euro (cfr. doc. 3). I predetti beni, quindi, sono stati consegnati alla conduttrice, come comprovato dai relativi documenti di trasporto sottoscritti per conto della Debut s.r.l. (doc. 4). In forza dei contratti richiamati, pertanto, la debitrice si era obbligata a pagare alla Grenke Locazione s.r.l., 20 canoni trimestrali, rispettivamente di euro 3.160,53 oltre IVA ciascuno e di euro 244,53 oltre IVA ciascuno. Debut s.r.l., nondimeno, si è resa inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni, di cui alle fatture n. 650226 e 999895, 645919 e 1000456 emesse da Grenke Locazione S.r.l. (doc. 5). Quest'ultima, pertanto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita (art. 12 dei contratti), ha comunicato alla controparte l'intervenuta risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c. (cfr. doc. 6), intimando altresì la restituzione dei beni concessi in noleggio. Risolti i contratti e messa in mora la debitrice (cfr. doc. 7), l'odierna ricorrente in data 29.8.2020, ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 13373/2020 del 29.8.2020 (doc. 8), con il quale è stato intimato al debitore di pagare la somma di euro 9.511,90, oltre agli interessi al tasso convenzionale ed alle spese di procedura. Il decreto ingiuntivo notificato al debitore, conteneva, altresì, l'ordine rivolto a Debut s.r.l. di consegnare alla ricorrente i beni mobili oggetto del contratto di noleggio. Stante la mancata consegna dei già menzionati beni, pertanto, il credito attualmente vantato dall'istante, ad oggi ammonta a: - 8.308,36 euro, per canoni scaduti e non pagati antecedentemente alla risoluzione del contratto, come comprovato dai documenti richiamati; -15.890,28 euro, a titolo di penale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni assunte da Debut s.r.l. in liquidazione, secondo i criteri previsti dall'art. 13, co. 2 dei contratti in atti (secondo il quale, a fronte della risoluzione

anticipata del contratto la locatrice ha diritto al risarcimento del “*danno che, in via preventiva ed astratta, salvo e impregiudicato il diritto di pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici*”; - 54.480,96, euro, quale “*indennizzo*” previsto dall’art. 14, co. 4 dei contratti richiamati, dovuto per la mancata restituzione dei beni oggetto del noleggio, dalla data della risoluzione del contratto alla data della domanda di liquidazione giudiziale (ai sensi dell’art. 14 del contratto, infatti, in caso di ritardo nella restituzione, il conduttore ha assunto l’obbligo di corrispondere i canoni di locazione pattuiti a scadere, il cui pagamento, peraltro, era stato già richiesto con la comunicazione di risoluzione trasmessa da Grenke Locazione S.r.l. alla debitrice, a mezzo pec, in data 24.12.2019).

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 268, co. 2 CCII dal momento che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria risultano superiori a 50.000 euro, sussistendo, altresì, debiti erariali già iscritti a ruolo per 6.750,13 euro.

Debut s.r.l. in liquidazione esercita attività commerciale avente ad oggetto “*la gestione di distributori di carburante per conto proprio e di terzi (..) la vendita di accessori, auto ricambi, articoli per la pulizia e manutenzione di autoveicoli (..) la gestione di autolavaggio, officine di riparazione (..) la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (...)*” (cfr. visura camerale in atti).

La società debitrice appare qualificabile come “*impresa minore*”, ancorché l’ultimo bilancio depositato presso il registro dell’imprese risale all’esercizio 2018. Dall’esame di tale bilancio, invero, non risulta che l’impresa presentasse un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore ad euro trecentomila, ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila e debiti, anche non scaduti, per importi complessivamente superiori a cinquecentomila euro. Tale situazione appare coerente anche con i dati riferibili agli esercizi successivi, come risulta dalle ultime dichiarazioni fiscali presentate dalla debitrice ed acquisite d’ufficio (modello IVA 2020 e modello società di capitali 2019), nonché con l’esposizione debitoria rilevata all’esito dell’istruttoria d’ufficio, non essendo emersi, allo stato, debiti, anche non scaduti, di importo superiore a cinquecentomila euro.

La debitrice, infine, si trova in stato di sovraindebitamento, nella forma dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCI, quale lo stato dell’imprenditore minore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sul punto, appare opportuno ricordare che,

con riferimento alle società poste in liquidazione (in specie in liquidazione volontaria dal 22.10.2020), il Tribunale non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (in questi termini si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. civ., n. 25167/2016). Nel caso di specie, la resistente risulta in liquidazione dal 22.10.2020, mentre l'ultimo bilancio depositato risale al 2018, evidenziando un patrimonio netto negativo per 49.165,00 euro. L'inadempimento degli obblighi assunti nei confronti della ricorrente costituiscono altri chiari indici dello stato di insolvenza in cui versa la debitrice. A ciò si aggiunga il mancato pagamento dei crediti erariali iscritti a ruolo, che attesta l'incapacità dell'impresa di far fronte anche a pagamenti di modesto valore, nonché l'esito negativo delle notifiche tentate all'indirizzo PEC della società, che risulta inattivo (cfr. anche visura camerale in atti), e presso la sede legale della stessa.

Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della società ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **DEBUT S.R.L. in liquidazione (C.F. 03760780134)**, con sede legale in Como (CO), via Fratelli Rosselli n. 12;

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

NOMINA

liquidatore della procedura il dott. Valter Moro;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a **novanta giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo
- nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura

di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;


Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 4.11.2024

IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



2

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



Direzione della prima camera
del Tribunale di Como.

Oggi 13 NOV 2024

IL CANCELLIERE